

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA

DPR n. 416/74

DPR n. 297/94

CM n. 312/79

art. 1 Il comitato studentesco è costituito da membri di diritto:

- i quattro rappresentanti di istituto
- i due rappresentanti della Consulta provinciale
- i due grandi elettori al Parlamento regionale e/o i rappresentanti al Parlamento regionale
- il caporedattore del giornalino scolastico
- due alunni eletti fra i rappresentanti di classe (uno del biennio, uno del triennio)
- il responsabile del Servizio sicurezza

e membri propostisi come coadiutori in numero massimo di sette.

art. 2 Il comitato studentesco ha funzione di:

- coordinamento e organizzazione delle attività studentesche (assemblee, progetti studenteschi quali agorà, giornata dell'arte etc.)
- collegamento con gli organismi rappresentativi degli studenti interni ed esterni in vista di eventi riguardanti le scuole del territorio
- conduzione dell'assemblea in maniera ordinata e democratica.

art. 3 Il comitato si riunisce di norma con frequenza mensile, in orario scolastico, previa autorizzazione del DS, e su richiesta dei rappresentanti di istituto.

art. 4 Nella prima riunione del comitato, dopo le elezioni studentesche, viene nominato un presidente che ha il compito di coordinare i lavori e le sedute del comitato. La carica è annuale. Il presidente comunica la composizione del comitato studentesco al DS.

art. 5 Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti (art. 43 DPR 416/74).

L'assemblea d'istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti. (art. 44 DPR 416/74).

art. 6 Le assemblee studentesche si riuniscono una volta al mese, escluso gli ultimi trenta giorni di lezione, in orario scolastico. Vengono richieste, con almeno cinque giorni di anticipo, al DS dai rappresentanti di istituto, seguendo il criterio di rotazione del giorno prescelto. Il DS, dopo aver constatato la congruità e la rilevanza degli argomenti all'ordine del giorno, sottoscrive l'assemblea.

art. 7 Per questioni di sicurezza e di capienza dell'aula magna, l'assemblea risulta divisa in due scansioni: una per il biennio, l'altra per il triennio.

art. 8 Alle assemblee studentesche possono assistere oltre che il DS, tutti i docenti che lo desiderino.

art. 9 All'interno dell'assemblea mensile può essere richiesta la partecipazione di esperti indicati dagli studenti, non più di quattro volte. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto.

art. 10 Il comitato studentesco organizza di volta in volta un servizio d'ordine, che fa capo ad un responsabile della sicurezza, con il compito di sorvegliare l'accesso all'aula magna e all'edificio scolastico.

art. 11 La conduzione dell'assemblea, l'ordine e lo svolgimento sono controllati dai membri di diritto e dal presidente del comitato studentesco.

art. 12 Qualora l'assemblea non si svolga in clima democratico e seguendo l'ordine del giorno approvato, il DS può sospenderla, anche su segnalazione di studenti o docenti.